



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Diritti di proprietà intellettuale nell'UE: protezione non completamente infallibile

Contenuto della relazione

SINTESI (paragrafi I-X).....	2
INTRODUZIONE (paragrafi 1-12).....	4
ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 13-16).....	4
OSSERVAZIONI (paragrafi 17-93).....	4
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 94-101).....	12
Raccomandazione 1 – Completare e aggiornare i quadri normativi dell'UE in materia di DPI...13	
Raccomandazione 2 – Valutare i meccanismi di governance e la metodologia per la determinazione dell'ammontare delle tasse	14
Raccomandazione 3 – Migliorare i sistemi di valutazione, controllo e finanziamento	14
Raccomandazione 4 – Migliorare i sistemi di indicazione geografica dell'UE.....	14
Raccomandazione 5 – Migliorare il quadro per la tutela dei DPI.....	15

Il presente documento contiene le riposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 259 del [regolamento finanziario](#) e pubblicate unitamente alla relazione speciale.

SINTESI (paragrafi I-X)

Risposte della Commissione:

II. Il quadro giuridico dell'UE in materia di proprietà intellettuale e la sua attuazione efficace incentivano le imprese dell'UE a investire in beni e servizi di alta qualità, innovazione, design e creatività, garantendo loro la possibilità di espandersi a livello mondiale. La strategia industriale, presentata dalla Commissione nel marzo 2020, definisce i fattori chiave della trasformazione industriale dell'Europa e delle azioni future volte alla realizzazione di una politica industriale europea basata su concorrenza, mercati aperti, ricerca e tecnologie di punta a livello mondiale e mercato unico forte.

Inoltre, per assumere la leadership in settori industriali chiave, migliorare e sostenere la ripresa economica e la resilienza in tempi di COVID-19, realizzando nel contempo la transizione verso un'economia più verde e più digitale, nel novembre 2020 la Commissione ha adottato un piano d'azione globale sulla proprietà intellettuale (piano d'azione sulla proprietà intellettuale). Il piano d'azione mira a rafforzare la politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale (PI), consentendo alle imprese di trarre vantaggio dalle loro invenzioni e creazioni e garantendo nel contempo che queste siano anche al servizio dell'economia in generale e apportino benefici alla società.

V. Nel suo piano d'azione la Commissione ha rilevato che l'attuale quadro dell'UE in materia di proprietà intellettuale, seppur solido e robusto, trarrebbe beneficio da una modernizzazione e potrebbe essere completato, ad esempio, con una nuova legislazione dell'UE in materia di indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti artigianali e industriali.

VI. La Commissione sta attualmente rivedendo la legislazione in materia di disegni e modelli al fine di modernizzarla e armonizzarla ulteriormente e di garantire la coerenza con l'acquis riformato in materia di marchi.

Nel contesto della recente riforma del marchio, il regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) ha già stabilito i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle tasse relative ai MUE (cfr. considerando 39, RMUE). Se da un lato è importante una maggiore trasparenza per quanto riguarda la copertura dei costi, dall'altro occorre tenere conto anche di altri fattori (come il valore economico di un diritto di proprietà intellettuale concesso a livello dell'UE).

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IG), l'imminente riforma mira a rafforzare il sistema attuale affinché i diritti di proprietà intellettuale siano in linea con il piano d'azione sulla proprietà intellettuale e a proteggere in modo efficace le denominazioni di alimenti tradizionali. Tale iniziativa contribuisce agli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune, in particolare per migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, e verte pertanto sul Green Deal europeo e sulla strategia "Dal produttore al consumatore".

VII. La struttura e la governance dell'EU IPO sono ampiamente allineate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate del 2012.

Inoltre, secondo la Commissione, il RMUE riformato (cfr. in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 157, paragrafo 4, lettere c) ed e), l'articolo 172, paragrafo 9, e l'articolo 176, paragrafo 1) ha rafforzato il quadro di rendicontabilità.

La Commissione utilizzerà tuttavia la valutazione prevista ai sensi dell'articolo 210 del RMUE per acquisire ulteriori conoscenze e verificare la possibilità di ulteriori azioni nell'ambito della rendicontabilità.

La prossima riforma delle IG tiene conto di uno studio di sostegno alla valutazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, realizzato nel 2020. L'obiettivo della riforma è trovare soluzioni atte a proteggere più efficacemente le IG, conferire poteri ai produttori, allineare e semplificare le procedure e rendere efficienti i controlli e l'applicazione delle IG.

VIII. La direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (direttiva IPRED) prevede solo un'armonizzazione minima e consente agli Stati membri di adottare misure più favorevoli ai titolari dei diritti. Inoltre alcune delle sue disposizioni sono facoltative e possono lasciare spazio a interpretazioni diverse da parte dei giudici nazionali (entro i limiti della flessibilità consentita dalla direttiva). Al fine di individuare eventuali discrepanze nazionali nell'attuazione della direttiva IPRED, la Commissione ha istituito in particolare il nuovo gruppo di esperti sulla politica della proprietà industriale che prevede, tra gli altri compiti, lo scambio in materia di tutela (decisione C(2022) 161 del 20.1.2022).

La Commissione ha collaborato attivamente con gli Stati membri per attuare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Resta tuttavia da svolgere un lavoro importante, in particolare per garantire una migliore e più uniforme gestione dei rischi doganali connessi ai DPI (cfr. la risposta dettagliata alla raccomandazione 4).

IX. *Primo trattino* - La Commissione accoglie la raccomandazione. Con il piano d'azione sulla proprietà intellettuale la Commissione ha annunciato le azioni volte al riesame e all'aggiornamento delle norme dell'UE in materia di diritto della proprietà intellettuale.

Secondo trattino - La Commissione accoglie la raccomandazione. La struttura e la governance dell'EU IPO sono ampiamente allineate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate del 2012.

Il riesame sulla base dell'articolo 210 del RMUE comprenderà la valutazione dell'impatto, dell'efficacia e dell'efficienza dell'Ufficio e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione utilizzerà la valutazione per acquisire ulteriori conoscenze e verificare la possibilità di ulteriori azioni nell'ambito della rendicontabilità.

Terzo trattino - La Commissione accoglie la raccomandazione. Nell'attuazione del piano d'azione sulla proprietà intellettuale la Commissione si adopera per rafforzare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli al fine di renderlo più efficace e lavora a una proposta relativa a un sistema di protezione dei prodotti artigianali e industriali a livello dell'UE (le cosiddette indicazioni geografiche non agricole).

Quarto trattino - La Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione aveva già annunciato nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale che avrebbe adottato le misure necessarie per rafforzare la tutela dei DPI. A tale riguardo, attraverso la (proposta di) legge sui servizi digitali (quadro orizzontale), la Commissione chiarisce e aggiorna le responsabilità dei fornitori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online. La Commissione sta inoltre lavorando all'istituzione di un pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione che stabilisce i principi dell'azione congiunta, della cooperazione e della condivisione dei dati tra titolari dei diritti, intermediari e autorità preposte all'applicazione della legge (strumento settoriale).

La Commissione sta attualmente elaborando una strategia per la gestione dei rischi doganali connessi ai DPI e valuterà anche l'attuazione del regolamento sulla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali.

INTRODUZIONE (paragrafi 1-12)

Risposte della Commissione:

12. In alcuni Stati membri le dogane possono anche essere autorizzate, sulla base della legislazione nazionale, a intervenire sull'individuazione di merci già immesse nel mercato interno e sospettate di violare un DPI.

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 13-16)

Nessuna risposta della Commissione.

OSSERVAZIONI (paragrafi 17-93)

Risposte della Commissione:

17. La recente riforma in materia di marchi ha già portato a un'ulteriore consistente armonizzazione del diritto nazionale sostanziale e (in particolare) procedurale in materia di marchi in linea con il regime del marchio dell'UE. È generalmente riconosciuto che la rifusione della direttiva sui marchi rispecchia l'auspicato livello (massimo politicamente possibile) di armonizzazione legislativa, tenendo debitamente conto anche del principio fondamentale di sussidiarietà dell'UE. L'elevato grado di armonizzazione raggiunto è in linea con la competenza dell'Unione nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

18. Il 19 e 20 marzo 2019 la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Grecia, Francia e Romania per mancata notifica tempestiva delle misure di recepimento. Tali procedimenti sono stati chiusi dopo il ricevimento della notifica delle rispettive misure. Dalla valutazione preliminare emerge che talune disposizioni delle leggi nazionali non sono recepite o lo sono solo in parte. La Commissione sta attualmente valutando se ciò comporti una violazione della direttiva. Va osservato che non tutte le disposizioni della direttiva devono essere recepite o pienamente recepite affinché il diritto nazionale sia conforme alla direttiva.

20. Tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, la valutazione ai sensi dell'articolo 210 del RMUE servirà alla Commissione come base per valutare e stabilire se e in quale misura siano necessarie ulteriori azioni.

21. La prossima valutazione ai sensi dell'articolo 210 del RMUE servirà alla Commissione come base per valutare e stabilire se e in quale misura siano necessarie ulteriori azioni.

22. Sebbene l'Ufficio non sia vincolato dalle disposizioni dell'articolo 70 del regolamento finanziario dell'UE, l'articolo 177 del RMUE prevede che, nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare dell'Ufficio, le disposizioni finanziarie dell'EUIPO si basino sui regolamenti finanziari di altri organismi istituiti dall'Unione; la stessa base giuridica prevede la consultazione della Commissione prima che il comitato del bilancio adotti le disposizioni finanziarie.

Inoltre, sotto questo aspetto, la struttura e la governance dell'EUIPO sono generalmente allineate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Tuttavia, la prossima valutazione ai sensi dell'articolo 210 del RMUE servirà alla Commissione come base per valutare e stabilire se e in quale misura siano necessarie ulteriori azioni.

23. Le responsabilità di ciascun organo sono definite nel RMUE.

24. La composizione del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio è conforme all'articolo 154, paragrafo 1, e all'articolo 171, paragrafo 2, del RMUE ed è ampiamente allineata all'orientamento comune che, per le agenzie autofinanziate, non prevede che siano due diversi organi direttivi a occuparsi della gestione amministrativa e del bilancio. Poiché la conoscenza del funzionamento del sistema del marchio e dei disegni e modelli dell'UE rappresenta un punto di forza per i rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni in entrambi gli organi, la Commissione ritiene che sia difficile esigere che non vi sia alcuna sovrapposizione nella loro composizione. La Commissione non ha alcuna influenza sulla nomina dei rappresentanti degli Stati membri.

25. La valutazione ai sensi dell'articolo 210 del RMUE servirà alla Commissione come base per stabilire se e in quale misura si potrebbero considerare ulteriori azioni.

26. La Commissione sta predisponendo la revisione della legislazione in materia di disegni e modelli per modernizzarla e armonizzarla ulteriormente e garantire la coerenza con l'acquis riformato in materia di marchi.

27. A complemento della protezione nazionale dei disegni e dei modelli garantita a livello nazionale, armonizzata dalla direttiva in materia di disegni e modelli, il regolamento istituisce un sistema autonomo di protezione unitaria per i disegni e i modelli con effetto uniforme in tutta l'Unione affinché le imprese dell'UE possano disporre di diritti diversi e possano sceglierli liberamente oppure combinarli a seconda delle loro esigenze individuali.

La Commissione sta predisponendo la revisione della legislazione in materia di disegni e modelli per modernizzarla e armonizzarla ulteriormente e garantire la coerenza con l'acquis riformato in materia di marchi. L'ulteriore armonizzazione prevista mira in particolare a creare maggiore parità di condizioni per le imprese dell'UE e a rafforzare la complementarità e l'interoperabilità tra i sistemi di disegni e modelli nazionali e il sistema dell'UE.

28. La riforma dei disegni e dei modelli è volta a migliorare la digitalizzazione delle procedure, garantendo maggiore chiarezza in termini di oggetto ammissibile, portata dei diritti conferiti e relative limitazioni. La riforma riguarda anche la struttura tariffaria e l'ulteriore allineamento delle norme procedurali a livello nazionale e dell'Unione e delle norme relative ai pezzi di ricambio.

29. La Commissione sta predisponendo la revisione della legislazione in materia di disegni e modelli per aggiornarla e modernizzarla e garantire la coerenza con l'acquis riformato in materia di marchi.

30. Le legislazioni degli Stati membri che prevedono la protezione dei disegni e dei modelli a livello nazionale sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (in prosieguo "la direttiva"). L'armonizzazione ha riguardato aspetti fondamentali del diritto sostanziale in materia di disegni e modelli, ma non le procedure.

Sulla base di una valutazione globale, la Commissione sta predisponendo la revisione della legislazione in materia di disegni e modelli per modernizzarla e armonizzarla ulteriormente e garantire la coerenza con l'acquis riformato in materia di marchi. Al fine di creare maggiore parità di condizioni per le imprese dell'UE e rafforzare la complementarità e l'interoperabilità tra i sistemi di disegni e modelli nazionali e il sistema dell'UE, è opportuno che la futura ulteriore armonizzazione riguardi anche i principali aspetti delle procedure, come previsto anche dalla recente riforma del marchio.

31. b) Gli uffici nazionali sono liberi di fissare le tasse poiché hanno la sovranità finanziaria in materia. Il potenziale per la definizione di principi comuni (obbligatori) per le strutture tariffarie è pertanto molto limitato, come dimostrato chiaramente anche dalla recente riforma del marchio.

33. Dato che la protezione sotto forma di disegni o modelli comunitari non registrati è garantita a tutti gli autori e a tutte le imprese dell'UE, non vi è alcuna necessità di una protezione parallela dei disegni e dei modelli non registrati a livello nazionale.

37. Nel 2016 è stato introdotto un meccanismo volto a prevenire l'accumulo di avanzi significativi nel contesto della riforma del RMUE (articolo 172, paragrafo 8). Tuttavia, contrariamente alla proposta della Commissione che non ha trovato il sostegno dei colegislatori, tale meccanismo non attua il principio del trasferimento automatico ("di ultima istanza") di eventuali avanzi strutturali sostanziali al bilancio dell'UE, che secondo la Commissione sarebbe stato in linea con il regolamento istitutivo dell'EUIPO e con i principi generali di sana gestione di bilancio.

Come spiegato anche dalla Commissione, la recente riforma in materia di marchi ha introdotto nel RMUE criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle tasse relative ai MUE (cfr. considerando 39 del RMUE). La copertura dei costi è soltanto uno dei fattori per la determinazione dell'ammontare delle tasse relative ai titoli di proprietà intellettuale esclusivi a livello dell'UE. Sebbene sia chiaro che una maggiore trasparenza riguardo alla copertura dei costi è importante per poter valutare l'efficienza dell'EUIPO nelle sue operazioni essenziali, occorre tenere conto anche di altri fattori (come il valore economico del diritto di proprietà intellettuale concesso). Infatti, "data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio UE nonché la complementarità di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali", i colegislatori hanno ritenuto opportuno che gli importi delle tasse siano trattati nel RMUE di base.

38. Il 10 gennaio 2022 la Commissione e l'EUIPO hanno istituito il nuovo Fondo per la proprietà intellettuale delle piccole e medie imprese (Fondo per la proprietà intellettuale delle PMI) che disporrà di un bilancio di 47 milioni di EUR per il periodo 2022-24. Il contributo dell'EUIPO sarà pari a 45 milioni di EUR derivanti dall'avanzo. La Commissione e l'EUIPO stanno valutando anche altri strumenti finanziari per contribuire ancora di più al Fondo per la proprietà intellettuale delle PMI grazie all'avanzo del 2023.

39. Per garantire una coesistenza equilibrata e armoniosa dei sistemi dei marchi d'impresa all'interno dell'UE, il rispettivo livello delle tasse deve riflettere l'importanza economica dei pertinenti diritti di proprietà in questione e dovrebbe pertanto essere tale da non incoraggiare gli utenti a ottenere diritti di marchio d'impresa al di là dei loro interessi effettivi, vale a dire senza l'intenzione e la possibilità di utilizzarli in tutta l'UE.

40. Nel riesaminare la struttura e l'importo delle tasse relative ai marchi UE, la Commissione ha considerato la necessità di equilibrare il bilancio dell'EUIPO, anche per ciò che concerne la copertura sicura dei costi dell'Ufficio per la prestazione dei suoi servizi, nonché l'importo medio delle tasse da pagare a livello nazionale per la protezione dei marchi d'impresa nazionali.

41. Come esplicitamente riconosciuto dal legislatore nella recente riforma del marchio, nell'interesse di una sana gestione finanziaria occorre evitare l'accumulo da parte dell'EUIPO di avanzi di bilancio significativi (cfr. considerando 38 del RMUE).

Pertanto, in sede di riforma del RMUE sono state apportate diverse modifiche al fine di ridurre il potenziale di generazione di avanzi futuri.

La recente riforma del marchio ha stabilito i criteri di cui tenere conto nel fissare il livello delle tasse relative ai MUE (cfr. considerando 39 del RMUE).

Come rilevato dal precedente studio Max Planck, il livello delle tasse è una questione per la quale il legislatore dispone di fatto di un potere discrezionale sostanziale e può tenere conto di vari interessi legittimi.

Dopo una significativa riduzione delle tasse relative ai MUE già nel 2005 e nel 2009, la riforma del RMUE del 2015 ha tuttavia determinato un'altra riduzione sostanziale, rendendo la protezione del marchio UE che copre il territorio di 27 Stati membri molto interessante e competitiva in termini di costi (850 EUR per una domanda di MUE).

42. Come previsto dal legislatore nel RMUE (considerando 36), l'istituzione del sistema del marchio UE ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale e per altre autorità degli Stati membri. Si è pertanto ritenuto opportuno garantire che l'EUIPO compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio UE, senza causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.

Risposta comune ai paragrafi 43 e 44. Il regime in materia di compensazione è stato stabilito dal legislatore all'articolo 172, paragrafi da 4 a 7, del RMUE. Gli ICP di cui all'articolo 172, paragrafo 5, sono stati considerati corretti, equi e pertinenti dal legislatore. L'utilizzo degli importi di compensazione da parte degli Stati membri rientra nella loro sovranità finanziaria nazionale.

Tuttavia, la prossima valutazione ai sensi dell'articolo 210 del RMUE servirà alla Commissione come base per valutare e stabilire se e in quale misura siano necessarie ulteriori azioni.

45. Come risulta dal testo dell'articolo 172, paragrafo 4, del RMUE, gli ICP di cui alle lettere da a) a d) di tale disposizione sono considerati dal legislatore "indicatori corretti, equi e pertinenti". Inoltre l'istituzione e la definizione del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 172 dovevano tener conto della sovranità finanziaria degli Stati membri, il che riflette il fatto che solo una parte

degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri è finanziariamente indipendente dal bilancio generale nazionale.

Risposta al riquadro 2 – Le valutazioni degli ICP per la ripartizione degli importi di compensazione non sono conformi al principio SMART

1) Il numero annuale di domande di marchio UE in ciascuno Stato membro è stato ritenuto pertinente dal legislatore in quanto riflette il "successo" degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri nel promuovere la diffusione della protezione del marchio UE mediante la fornitura di informazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 4, lettera b), del RMUE.

2) Il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro è stato ritenuto dal legislatore correlato ai costi generati dal sistema del marchio UE, in quanto il diritto nazionale in materia di marchi d'impresa di diversi uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri obbliga gli stessi a verificare d'ufficio l'esistenza di impedimenti relativi alla registrazione sotto forma di diritti anteriori preesistenti confliggenti, comprese le domande e le registrazioni di marchio UE anteriori.

3) Il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro è stato ritenuto pertinente dal legislatore in quanto riflette "le spese" sostenute dalle autorità nazionali per contribuire alla tutela dei marchi UE di cui all'articolo 172, paragrafo 4, lettera c), del RMUE.

4) Il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi UE in ciascuno Stato membro è stato ritenuto pertinente dal legislatore in quanto riflette i costi supplementari sostenuti dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare il funzionamento armonioso del sistema del marchio UE.

47. L'obiettivo della prossima riforma delle indicazioni geografiche (IG) è coprire l'intera gamma di merci elencate nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

La Commissione intende elaborare una proposta per l'attuazione, nel secondo trimestre del 2022, del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali (non agricoli) a livello dell'UE.

51. L'obbligo per i mandatari abilitati di essere abilitati a rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di marchi d'impresa, disegni e modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato è riconducibile a una descrizione non uniforme e non chiaramente definita della professione esistente negli Stati membri.

54. L'articolo 152 del RMUE stabilisce un quadro specifico per l'EUIPO (nell'adempimento del suo corrispondente compito ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera c), del RMUE) volto a promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri.

55. Inoltre, a norma dell'articolo 152, paragrafo 5, del RMUE, il sostegno finanziario dell'EUIPO ai progetti di cooperazione pertinenti non supera il 15 % delle entrate annue dell'EUIPO.

62. La prossima riforma delle IG mira ad allineare le procedure per tutti i settori delle IG esistenti, anche per quanto riguarda l'uso obbligatorio di eAmbrosia dell'UE per tutte le domande.

65. La Commissione è a conoscenza dei ritardi nell'approvazione delle domande di IG dovuti ai molteplici fattori individuati dalla Corte dei conti europea. La Commissione intende affrontare la questione nella prossima riforma delle IG al fine di migliorare la reattività complessiva e il trattamento tempestivo delle domande di IG.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 66 e 67. Talune norme dettagliate relative all'applicazione delle IG, che tengono conto delle specificità di un determinato settore, sono definite nella normativa complementare dei settori vitivinicolo e delle bevande spiritose¹. Nella prossima riforma delle IG la Commissione intende rendere più efficaci e standardizzati i controlli e l'applicazione delle IG e fare in modo che rispondano meglio alle esigenze specifiche delle IG.

68. Il regolamento (UE) 2017/625 è entrato in vigore il 14 dicembre 2019 ed è stato integrato nel 2019 e nel 2020 da una serie di atti delegati e di esecuzione che specificano i dettagli relativi a tutti gli aspetti della filiera agroalimentare cui lo stesso si applica. I primi seminari del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", tenutisi nel 2020 e nel 2021 (con alcune interruzioni dovute alla pandemia di COVID-19), erano incentrati sulla diffusione delle conoscenze sui nuovi aspetti orizzontali del regolamento.

71. La Commissione concorda sul fatto che l'Unione dovrebbe disporre di un quadro solido per la tutela dei DPI a livello dell'UE al fine di rispondere a tali esigenze.

72. La direttiva IPRED è riuscita a ravvicinare le legislazioni nazionali in materia di tutela dei DPI². La direttiva prevede solo un'armonizzazione minima e consente agli Stati membri di adottare misure più favorevoli ai titolari dei diritti. Inoltre alcune delle sue disposizioni sono facoltative e possono lasciare spazio a interpretazioni diverse da parte dei giudici nazionali (entro i limiti della flessibilità consentita dalla direttiva).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo.

2 SWD(2017)431 final, documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione che accompagna il documento COM(2017)708 final, comunicazione della Commissione, del 29.11.2017, sugli orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva IPRED³ del 2017 miravano a promuovere un'interpretazione e un'applicazione più coerenti ed efficaci e hanno di fatto determinato una maggiore parità di condizioni.

73. Come indicato nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale, la Commissione continua a monitorare attentamente l'applicazione della direttiva sul rispetto dei DPI al fine di garantire un ricorso giurisdizionale efficace ed equilibrato. Essa collabora con gli Stati membri e i portatori di interessi per dare attuazione agli orientamenti della Commissione del 2017 e sta inoltre pianificando uno studio di follow-up sull'applicazione della direttiva IPRED.

74. Va osservato che, a differenza della direttiva sul commercio elettronico e della proposta di legge sui servizi digitali, la direttiva IPRED non prevede disposizioni sostanziali sulla responsabilità degli autori di violazioni/intermediari o relative esenzioni. La direttiva IPRED armonizza le procedure e i mezzi di ricorso amministrativi e civili e ha pertanto un obiettivo normativo sostanzialmente diverso.

La (proposta di) legge sui servizi digitali associa gli obblighi dei diversi fornitori di servizi intermediari online al loro ruolo, alle loro dimensioni e al loro impatto nell'ecosistema online. Alcuni obblighi sostanziali riguardano soltanto le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che per il loro raggio d'azione hanno acquisito un ruolo sistemico centrale nel favorire il dibattito pubblico e le transazioni economiche.

La Commissione sta pianificando uno studio di follow-up sull'applicazione della direttiva IPRED.

78. La Commissione riconosce che il regolamento (UE) 608/2013 non contiene una definizione di "merci prive di carattere commerciale", lasciandone così l'interpretazione a discrezione degli Stati membri. Il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale relativa ai marchi stabilisce che una violazione è possibile solo quando il marchio protetto è usato nella "normale prassi commerciale", il che non avviene per gli oggetti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori se destinati esclusivamente ad uso privato non commerciale. Nel diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale non vi è un'ulteriore interpretazione di cosa si intenda per uso "nella normale prassi commerciale", né viene definito a livello internazionale ciò che può essere considerato uso non commerciale.

Gli Stati membri non hanno tuttavia segnalato difficoltà specifiche nell'interpretazione della nozione di uso "non commerciale" per le merci contenute nei bagagli personali, né nell'attuazione dell'articolo citato del regolamento.

79. La Commissione riconosce che attualmente non esiste un quadro formale per la gestione dei rischi connessi ai DPI o una strategia di controllo degli stessi a livello dell'UE. Tuttavia le informazioni sui rischi sono già condivise nell'ambito del quadro comune per la gestione dei rischi (CRMS).

La Commissione concorda sul fatto che la strategia di gestione e controllo dei rischi per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali può essere rafforzata. Il piano d'azione doganale dell'UE in

³ COM(2017)708 final, comunicazione della Commissione, del 29.11.2017, sugli orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2018-2022 contiene già un'azione specifica che mira a rafforzare la gestione dei rischi connessi ai DPI. In tale contesto la Commissione ha iniziato a elaborare una strategia comune di controllo basata sulla gestione dei rischi.

81. La Commissione concorda sul fatto che l'aumento del volume del commercio elettronico sta compromettendo l'attuale definizione di piccole spedizioni fornita nel regolamento 608/2013. La Commissione sta pertanto valutando la possibilità di rivedere le soglie della procedura per piccole spedizioni (in primo luogo mediante un atto delegato, come previsto dal regolamento 608/2013). La distruzione di un quantitativo più elevato di merci potrebbe pertanto essere realizzata per ogni blocco effettuato nell'ambito della procedura per piccole spedizioni.

82. La Commissione riconosce che uno Stato membro ricorre a una procedura di sequestro specifica anziché alla procedura di piccole spedizioni di cui al regolamento 608/2013. Si tratta tuttavia di un procedimento assimilabile a un procedimento penale basato anche sul potere di transazione definito dal codice doganale nazionale interessato e quindi specifico per le competenze nazionali attribuite alle dogane in tali Stati membri. Se tale competenza fosse conferita a tutte le autorità doganali a livello dell'Unione si potrebbe valutare il ricorso a una procedura analoga da parte di tutti gli Stati membri.

83. La Commissione riconosce che il regolamento 608/2013 dà alle autorità doganali nazionali la possibilità di scegliere di chiedere o meno al titolare del diritto il rimborso dei costi sostenuti per il blocco e la distruzione delle merci sospettate di violare un DPI. La Commissione ritiene che sia una competenza discrezionale degli Stati membri optare per l'approccio più efficiente.

84. La Commissione concorda sul fatto che gli impianti per la distruzione di determinate merci non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, sebbene il regolamento 608/2013 (articolo 25, paragrafo 2) preveda la possibilità di distruggere le merci in altri Stati membri.

La Commissione prende atto del fatto che gli Stati Uniti dispongono di un bilancio per la distruzione e il magazzinaggio costituito da finanziamenti derivanti da ammende comminate agli autori di violazioni: i costi connessi al magazzinaggio e alla distruzione di merci contraffatte sono pagati tramite il Fondo confische del dipartimento del Tesoro. In alcuni casi, altre parti, come i corrieri espresso, hanno accettato di assumersi la responsabilità dei costi relativi alla distruzione di merci sospettate di essere contraffatte. L'introduzione di tale sistema nell'UE richiederebbe non solo l'imposizione di ammende a livello dell'UE per il commercio di merci che violano i DPI, ma anche elementi specifici come la confisca dei beni applicabile nell'ambito del sistema statunitense. Per l'eventuale introduzione a livello dell'UE di un sistema comparabile sarebbe necessaria una valutazione preliminare.

87. Per quanto riguarda il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, la Commissione ha proposto in due occasioni (nel 2003 e nel 2005) di armonizzare il diritto penale sostanziale in materia di proprietà intellettuale, ma non è stato possibile raggiungere un accordo su un testo. Nelle conclusioni del Consiglio sulla proprietà intellettuale del 18 giugno 2021 il Consiglio ha ritenuto "necessario favorire riflessioni sulla prevenzione e il contrasto delle violazioni penali dei diritti di PI [...] e sul loro legame con la criminalità economica e finanziaria internazionale [...], nonché sull'eventuale necessità di effettuare una valutazione delle differenze giuridiche esistenti tra i quadri di diritto penale degli Stati membri, delle eventuali lacune in materia di diritto penale e sul piano giudiziario e degli ostacoli giuridici e pratici alla cooperazione transfrontaliera all'interno dell'UE".

La Commissione sta attualmente discutendo con gli Stati membri le sanzioni previste dalla normativa doganale nazionale in caso di violazione della stessa da parte del detentore delle merci o del dichiarante.

88. La Commissione riconosce le diverse pratiche adottate dagli Stati membri per la notifica del blocco di merci nel COPIS (sistema d'informazione anticontraffazione e antipirateria a livello dell'UE) (scadenze diverse). Poiché il COPIS è una banca dati a fini statistici, tale divergenza non ha alcuna conseguenza in termini di gestione dei rischi. La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che un approccio più comune contribuirebbe alla preparazione delle notifiche a livello dell'UE. La Commissione si adopererà pertanto affinché gli Stati membri seguano una pratica comune riguardo alle scadenze di notifica. Questo aspetto può essere affrontato anche nel contesto dell'esercizio di valutazione dell'attuazione del regolamento 608/2013.

89. La Commissione condivide l'osservazione della Corte dei conti europea secondo cui gli Stati membri non sfruttano appieno le possibilità offerte dall'interfaccia condivisa tra COPIS e AFIS (sistema d'informazione antifrode dell'OLAF).

90. La Commissione continua a impegnarsi per l'inserimento di disposizioni sulla reciproca assistenza amministrativa, che preveda la possibilità di scambi di informazioni, negli accordi commerciali bilaterali che negozia a nome dell'Unione.

92. a) La Commissione ha formulato la stessa osservazione della Corte dei conti europea. La questione delle soglie per l'intervento doganale sarà affrontata nella valutazione dell'attuazione del regolamento 608/2013.

b) La Commissione concorda sulla non conformità ai requisiti del regolamento 608/2013. La Commissione intende ribadire gli obblighi degli Stati membri durante il ciclo di visite di sostegno in corso sull'attuazione del regolamento 608/2013 nei 27 Stati membri e nel quadro del gruppo di esperti doganali – sezione DPI.

c) La Commissione osserva con rammarico che alcuni Stati membri non inseriscono i dati nel sistema CIS+.

d) Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 88.

93. La Commissione sta attualmente elaborando una strategia di controllo basata sulla gestione dei rischi in materia di DPI che dovrebbe contribuire a migliorare i controlli doganali in tutti gli Stati membri.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 94-101)

Risposte della Commissione:

95. La Commissione sta predisponendo la revisione della legislazione in materia di disegni e modelli al fine di modernizzarla e armonizzarla ulteriormente. Al fine di creare maggiore parità di

condizioni per le imprese dell'UE e rafforzare la complementarità e l'interoperabilità tra i sistemi di disegni e modelli nazionali e il sistema dell'UE, è opportuno che la futura ulteriore armonizzazione riguardi anche i principali aspetti delle procedure, come previsto anche dalla recente riforma del marchio.

La Commissione lavora inoltre a una proposta relativa a un sistema di protezione dei prodotti artigianali e industriali (le cosiddette indicazioni geografiche non agricole) dell'UE.

96. La Commissione sta pianificando un esercizio di valutazione del regolamento 608/2013 in cui verificherà, tra l'altro, la necessità di rivedere alcuni elementi del regolamento, quali la definizione di piccole spedizioni e l'introduzione di soglie di intervento per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali. Inoltre la Commissione sta attualmente elaborando una strategia in materia di rischi connessi ai DPI.

Raccomandazione 1 – Completare e aggiornare i quadri normativi dell'UE in materia di DPI

a) La Commissione accoglie le raccomandazioni. La Commissione intende elaborare una proposta per l'attuazione, nel secondo trimestre del 2022, del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali (non agricoli) a livello dell'UE. In questa fase la Commissione non può tuttavia assumere impegni in merito al contenuto di future proposte legislative.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione. La prossima revisione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e dei modelli mira ad allineare l'ambito di applicazione dei diritti sui disegni e sui modelli alla riforma del marchio dell'UE, affinché si estenda anche alle merci contraffatte che transitano nell'UE. In questa fase la Commissione non può tuttavia assumere impegni in merito al contenuto di future proposte legislative.

La Commissione accoglie la raccomandazione relativa all'introduzione di una soglia di intervento per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali. Questo aspetto sarà affrontato nell'esercizio di valutazione del regolamento 608/2013 che comprenderà la consultazione dei portatori di interessi privati che in definitiva sono le parti principalmente interessate alla definizione di tali soglie.

La Commissione accoglie la raccomandazione relativa all'ampliamento della definizione di piccole spedizioni. L'ampio aumento del numero di pacchi spediti a mezzo posta e corriere espresso può richiedere un adeguamento della definizione al fine di agevolare una lotta contro la frode efficace. La Commissione sta innanzitutto valutando la possibilità di rivedere le soglie della procedura per piccole spedizioni (proponendo un atto delegato, come previsto dal regolamento 608/2013). L'esercizio di valutazione del regolamento 608/2013 verterà anche sulla necessità di rivedere in modo più approfondito la definizione di piccole spedizioni.

97. La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 37 e 42.

Raccomandazione 2 – Valutare i meccanismi di governance e la metodologia per la determinazione dell'ammontare delle tasse

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La struttura e la governance dell'EU IPO sono ampiamente allineate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate del 2012.

Il riesame sulla base dell'articolo 210 del RMUE comprenderà la valutazione dell'impatto, dell'efficacia e dell'efficienza dell'Ufficio e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione utilizzerà la valutazione per acquisire ulteriori conoscenze e verificare la possibilità di ulteriori azioni nell'ambito della rendicontabilità.

99. La valutazione prevista sulla base dell'articolo 210 del RMUE comprenderà il riesame del quadro giuridico per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri.

Raccomandazione 3 – Migliorare i sistemi di valutazione, controllo e finanziamento

La Commissione prende nota del fatto che la raccomandazione è destinata all'EU IPO.

100. Nella prossima riforma delle indicazioni geografiche (IG) la Commissione intende concentrarsi su diversi elementi essenziali del funzionamento del sistema delle IG, quali protezione delle IG, anche su Internet; rafforzamento del ruolo dei produttori; allineamento e semplificazioni delle procedure per migliorare la reattività complessiva e trattamento tempestivo delle domande di IG; e aumento dell'efficienza dei controlli e dell'applicazione delle IG.

Raccomandazione 4 – Migliorare i sistemi di indicazione geografica dell'UE

La Commissione accoglie la raccomandazione.

101. La Commissione concorda sul fatto che l'Unione dovrebbe disporre di un quadro solido per la tutela dei DPI a livello dell'UE.

Il quadro normativo dell'UE in materia di tutela dei DPI riguarda non solo la Commissione, ma anche gli Stati membri. Questi ultimi non solo dovrebbero poter bloccare le merci sospette, ma dovrebbero anche valutare se possano ottenere la competenza necessaria per distruggere direttamente le merci considerate contraffatte.

Gli impianti per la distruzione di determinate merci non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, ma il regolamento 608/2013 (articolo 25, paragrafo 2) prevede la possibilità di distruggere le merci in altri Stati membri.

La questione della responsabilità per il blocco e la distruzione delle merci potrebbe essere riesaminata.

Raccomandazione 5 – Migliorare il quadro per la tutela dei DPI

a) La Commissione accoglie la raccomandazione. Attualmente la Commissione sta preparando l'approccio che dovrebbe far parte della nuova strategia per la gestione dei rischi doganali.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione di monitorare più efficacemente la direttiva IPRED.

Oltre al previsto studio di follow-up sull'applicazione della direttiva IPRED e al contributo al pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione, la Commissione continua a monitorare attentamente l'applicazione della direttiva IPRED per garantire un ricorso giurisdizionale efficace ed equilibrato dopo la pubblicazione della valutazione del funzionamento dell'IPRED nel 2017. La Commissione collabora con gli Stati membri e i portatori di interessi per monitorare più efficacemente la direttiva IPRED e dare attuazione ai suoi orientamenti, ad esempio al fine di garantire che, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni, le ingiunzioni siano applicate in modo uniforme ed efficiente in tutti gli Stati membri.

La Commissione e l'osservatorio dell'EUIPO verificheranno la possibilità di attuare un monitoraggio più mirato della direttiva IPRED in relazione alla giurisprudenza nazionale sulla base della banca dati eSearch Case Law dell'EUIPO.

La Commissione accoglie la raccomandazione di monitorare più efficacemente la lotta contro la frode negli Stati membri. La Commissione ha già messo in atto parzialmente tale raccomandazione attraverso una serie di visite di sostegno riguardanti il regolamento 608/2013 nei 27 Stati membri, che si concluderà nel 2022. Sulla base dei risultati emersi, la Commissione può prevedere un ulteriore monitoraggio di specifici Stati membri che può essere ultimato dopo il 2023.

c) La Commissione accoglie la raccomandazione. La Commissione ha già chiesto agli Stati membri di notificare i loro dati sul blocco delle merci nella banca dati COPIS entro un determinato periodo di tempo (nel quadro del gruppo di esperti doganali – sezione DPI). Questo aspetto sarà affrontato anche nella valutazione del regolamento 608/2013 al fine di verificare se tale standardizzazione debba trovare riscontro nella legislazione.